

## **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza**

Roma,

**Oggetto:** Articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia pensionistica e previdenziale. Disposizioni applicative.

<b>ALL' ISPETTORATO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AI COMANDI INTERREGIONALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AL COMANDO REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL COMANDO AERONAVALE CENTRALE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>ALL' ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>BERGAMO</b>
<b>ALLA SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A (LIDO DI OSTIA)</b>
<b>ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>L'AQUILA</b>
<b>ALLA LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>BARI (PALESE)</b>
<b>AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL CENTRO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A (CASTELPORZIANO)</b>
<b>AL CENTRO ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>ORVIETO</b>
<b>AI COMANDI REGIONALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AL COMANDO TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL COMANDO TUTELA DELL'ECONOMIA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL COMANDO UNITA' SPECIALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL COMANDO OPERATIVO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POMEZIA (PRATICA DI MARE)</b>
<b>AL COMANDO LOGISTICO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POMEZIA (PRATICA DI MARE)</b>
<b>AL CENTRO AERONAVALE DI SPECIALIZZAZIONE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>GAETA</b>
<b>ALLA SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>PREDAZZO</b>
<b>ALLA SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>GAETA</b>

**ALLA SCUOLA ALLIEVI FINANZIERI  
GUARDIA DI FINANZA**

		<b>BARI (PALESE)</b>
<b>AI</b>	<b>COMANDI PROVINCIALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AI</b>	<b>REPARTI OPERATIVI AERONAVALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AL</b>	<b>NUCLEO SPECIALE ENTRATE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>NUCLEO SPECIALE SPESA PUBBLICA E REPRESSIONE FRODI COMUNITARIE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>NUCLEO SPECIALE TUTELA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONE CRIMINALITA' ORGANIZZATA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>NUCLEO SPECIALE COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>NUCLEO SPECIALE PRIVACY GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>NUCLEO SPECIALE FRODI TELEMATICHE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>NUCLEO SPECIALE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>NAPOLI</b>
<b>AL</b>	<b>GRUPPO ESPLORAZIONE AEROMARITTIMA GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POMEZIA (PRATICA DI MARE)</b>
<b>AI</b>	<b>GRUPPI AERONAVALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AL</b>	<b>CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>FORMIA</b>
<b>AL</b>	<b>CENTRO DI AVIAZIONE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>POMEZIA (PRATICA DI MARE)</b>
<b>AL</b>	<b>QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>CENTRO LOGISTICO GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AL</b>	<b>REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A (LIDO DI OSTIA)</b>
<b>AL</b>	<b>REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>R O M A</b>
<b>AI</b>	<b>REPARTI TECNICI LOGISTICI AMMINISTRATIVI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>
<b>AI</b>	<b>CENTRI ADDESTRAMENTO REGIONALI GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>LORO SEDI</b>

**Diramazione interna:**

<b>AI</b>	<b>REPARTI, UFFICI, DIREZIONI E SERVIZI (tutti), DEL COMANDO GENERALE</b>	<b>S E D E</b>
-----------	---	----------------

## **1. PREMESSA**

La normativa in materia pensionistica è stata caratterizzata, in particolare a partire dal 1992, da una significativa evoluzione con l'obiettivo dichiarato di procedere al risanamento della finanza pubblica mediante la revisione degli istituti e l'armonizzazione degli ordinamenti previdenziali.

In quest'ottica, con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state introdotte, da ultimo, rilevanti innovazioni in materia pensionistica e previdenziale.

Con la presente circolare si intende fornire indicazioni sull'applicazione delle principali disposizioni di interesse intervenute *in subiecta materia*.

## **2. INTERVENTI IN MATERIA PENSIONISTICA**

### **2.1. Profili Generali**

L'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78/2010 prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici conseguano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità decorsi 12 mesi dalla maturazione dei rispettivi, prescritti requisiti (c.d. "*sistema delle finestre mobili*").

Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti stabiliti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Al riguardo, l'INPDAP ha chiarito che:

- a. il nuovo regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici non si applica nei confronti dei dipendenti pubblici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2010 i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica previsti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità, anche se la cessazione intervenga a titolo diverso (raggiungimento del limite di età per il congedo) e successivamente a tale data (circolare in data 8 ottobre 2010, n. 18<sup>1</sup>);
- b. "*le finestre mobili si applicano anche al personale delle Forze armate (...) ed alle Forze di polizia*" in quanto non rientranti nelle deroghe espressamente previste dall'art. 12, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 78/2010 (nota in data 27 ottobre 2010, n. 150/3<sup>2</sup>);
- c. la decorrenza del trattamento pensionistico, in base al nuovo regime, è riconosciuta dal giorno successivo al compimento del dodicesimo mese dalla data di maturazione dei necessari requisiti (nota operativa in data 22 dicembre 2010, n. 56<sup>3</sup>).

<sup>1</sup> Concernente "*Art. 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 - Interventi in materia pensionistica*".

<sup>2</sup> Avente ad oggetto "*Deroghe in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici - art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010 n. 122*".

<sup>3</sup> Recante, tra l'altro, "*Ulteriori precisazioni in materia pensionistica*".

<b>ESEMPIO 1</b>		
<b>Limite di età 30 giugno 2011</b>	<b>Anzianità contributiva al 20 aprile 2010</b>	<b>Decorrenza del trattamento pensionistico</b>
60 anni	35 anni	1° luglio 2011 (giorno del collocamento in congedo per raggiungimento del limite di età)
<p>Il militare acquisirà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia il 1° luglio 2011, in quanto nei suoi confronti non troverà applicazione la disciplina delle "finestre mobili" atteso che lo stesso ha già maturato entro il 31 dicembre 2010 i requisiti di anzianità contributiva (35 anni) ed anagrafica (57 anni) previsti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità.</p>		

<b>ESEMPIO 2</b>		
<b>Limite di età 30 giugno 2011</b>	<b>Anzianità contributiva al 1° marzo 2007</b>	<b>Decorrenza del trattamento pensionistico</b>
60 anni	40 anni	1° luglio 2011 (giorno del collocamento in congedo per raggiungimento del limite di età)
<p>Il militare acquisirà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia il 1° luglio 2011, in quanto nei suoi confronti non troverà applicazione la disciplina delle "finestre mobili" atteso che lo stesso ha già maturato entro il 31 dicembre 2010 i requisiti previsti (40 anni di anzianità contributiva) dalla vigente normativa per la pensione di anzianità.</p>		

## **2.2. Requisiti per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia e di anzianità**

Come noto, il personale del Corpo consegue il diritto alla pensione:

- a. di vecchiaia ai sensi dell'art. 1840 del D.Lgs. n. 66/2010 ("Codice dell'ordinamento militare"), congiuntamente:

- (1) al compimento del sessantesimo anno, fatti salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali dall'art. 36 del D.Lgs. n. 69/2001<sup>4</sup> e dalla pertinente tabella 5;
- (2) in presenza dei requisiti contributivi minimi individuati dall'art. 6 del decreto legislativo n. 503/1992<sup>5</sup>, da individuarsi alternativamente, in:
  - (a) 20 anni di anzianità contributiva;
  - (b) 15 anni di anzianità contributiva in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992;
- b. di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo o misto<sup>6</sup>, al raggiungimento alternativamente dei seguenti requisiti minimi:
  - (1) 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997<sup>7</sup>);
  - (2) 40 anni di anzianità contributiva (art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997).

Inoltre, il diritto alla pensione di anzianità - in attuazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/1997<sup>8</sup>, richiamato dall'art. 1843 del "Codice dell'ordinamento militare" - si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prescritta, in corrispondenza di un'età anagrafica pari a 53 anni.

### **2.3. Diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia**

Per effetto dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, il personale del Corpo che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, maturi il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, salvo quanto di seguito specificato.

Qualora il personale maturi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i requisiti contributivi e/o anagrafici stabiliti per la pensione di anzianità in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il collocamento in congedo, il

<sup>4</sup> Recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

<sup>5</sup> Recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

<sup>6</sup> Per i militari i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia e di anzianità saranno sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia", che sarà conseguita in base ai requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995 (c.d. "Riforma Dini"). In particolare, ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13, della predetta legge n. 335/1995, la determinazione della pensione con formula contributiva è integralmente applicabile nei confronti del personale in servizio dal 1° gennaio 1996, mentre per coloro che sono in possesso, alla medesima data, di almeno 18 anni di anzianità contributiva continua ad applicarsi la precedente disciplina. Nei casi intermedi è prevista una soluzione *pro-rata*, ossia l'applicazione del metodo retributivo per i periodi assicurativi anteriori al 31 dicembre 1995 e contributivo per i successivi.

<sup>7</sup> Concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

<sup>8</sup> Recante "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego".

differimento di un anno decorrerà dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità.

In particolare, il militare che, a decorrere dal 2011, raggiunga il limite di età per il collocamento in congedo:

a. avendo maturato il requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità nel periodo compreso tra la data di compimento dell'età prevista per il collocamento in congedo e i 12 mesi antecedenti a tale evento;

b. ovvero senza avere conseguito nel lasso temporale *sub a.* detto requisito contributivo minimo,

potrà esercitare una delle seguenti opzioni (cfr. *infra* esempi 1 e 2):

c. prolungare il servizio fino al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. Ciò in linea con le indicazioni fornite:

(1) dall'I.N.P.D.A.P, il quale - al paragrafo 4 (*"Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione"*) della predetta circolare n. 18 in data 8 ottobre 2010 - ha precisato che *"al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico"*;

(2) dal Dipartimento della Funzione pubblica<sup>9</sup>, secondo cui durante il periodo dei 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per l'accesso alla pensione, i dipendenti possono continuare a prestare regolarmente servizio fino al collocamento in quiescenza.

Il *"mantenimento in servizio"* non determinerà il mutamento della posizione di stato giuridico del militare (servizio permanente effettivo; servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali; etc.).

Al termine del prolungamento del servizio troverà applicazione la disciplina recata dall'art. 992, comma 2, del *"Codice dell'ordinamento militare"*<sup>10</sup> in tema di permanenza in ausiliaria;

d. cessare dal servizio, con differimento del diritto al trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento di anzianità o, se antecedente, del limite di età.

<sup>9</sup> Parere espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica al fine di fornire riscontro ad una richiesta di chiarimenti formulata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 78/2010.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 992, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010, il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

<b>ESEMPIO 1</b>		
<b>Limite di età 1° maggio 2011</b>	<b>Anzianità contributiva al 15 aprile 2011</b>	<b>Decorrenza del trattamento pensionistico</b>
60 anni	35 anni	16 aprile 2012 (12 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva)
<p>Il militare acquisirà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia il 16 aprile 2012, atteso che lo stesso ha maturato i requisiti contributivi (35 anni) stabiliti per la pensione di anzianità in data 15 aprile 2011, ossia anteriormente al raggiungimento del limite di età (1° maggio 2011). In questo caso, l'interessato potrà valutare, per il periodo intercorrente dal 2 maggio 2011 al 15 aprile 2012, alternativamente, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permanere in servizio fino al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (16 aprile 2012);</li> <li>- cessare dal servizio senza percepire, durante tale lasso temporale, il trattamento di quiescenza.</li> </ul>		

<b>ESEMPIO 2</b>		
<b>Limite di età 1° maggio 2011</b>	<b>Anzianità contributiva al 15 aprile 2011</b>	<b>Decorrenza del trattamento pensionistico</b>
60 anni	34 anni	2 maggio 2012 (12 mesi dal raggiungimento del limite d'età)
<p>Il militare acquisirà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia il 2 maggio 2012, cioè decorsi 12 mesi dalla data di raggiungimento del limite di età (1° maggio 2011), in quanto antecedente alla data di maturazione dei requisiti stabiliti per la pensione di anzianità (15 aprile 2012). In tale ipotesi, l'interessato potrà valutare, per il periodo intercorrente dal 2 maggio 2011 al 1° maggio 2012, alternativamente, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permanere in servizio fino al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (2 maggio 2012);</li> <li>- cessare dal servizio senza percepire, durante tale lasso temporale, il trattamento di quiescenza.</li> </ul>		

## **2.4. Diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità**

Il personale che matura, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di anzianità acquisisce il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla data di conseguimento di detti requisiti (cfr. *infra* esempi 1 e 2).

<b>ESEMPIO 1</b>		
<b>Anzianità anagrafica 1° maggio 2011</b>	<b>Anzianità contributiva al 15 aprile 2011</b>	<b>Decorrenza del trattamento pensionistico</b>
57 anni	35 anni	2 maggio 2012 (12 mesi dalla maturazione dell'anzianità anagrafica)
Il militare acquisirà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità decorsi 12 mesi dalla data di maturazione del prescritto requisito anagrafico (1° maggio 2011), ossia il 2 maggio 2012.		

<b>ESEMPIO 2</b>		
<b>Anzianità anagrafica 1° maggio 2011</b>	<b>Anzianità contributiva al 15 aprile 2011</b>	<b>Decorrenza del trattamento pensionistico</b>
57 anni	34 anni	16 aprile 2013 (12 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva)
Il militare acquisirà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità decorsi 12 mesi dalla data di maturazione del prescritto requisito contributivo (15 aprile 2012), ossia il 16 aprile 2013.		

In via del tutto residuale, potrebbe altresì verificarsi il caso in cui il militare acquisisca il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo. In tale ipotesi, l'interessato potrà optare alternativamente per:

- a. il prolungamento del servizio fino al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza;
- b. la cessazione dal servizio, con differimento del diritto al trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito contributivo.

## **2.5. Effetti delle “finestre mobili” sulla cessazione a domanda dall’aspettativa per riduzione dei quadri**

La disciplina delle “finestre mobili” trova applicazione anche nei confronti degli ufficiali del Corpo che chiedono di cessare dal servizio permanente dopo essere stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 69/2001<sup>11</sup>, qualora non abbiano maturato entro il 31 dicembre 2010 i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica stabiliti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità.

Al riguardo, si evidenzia che agli ufficiali dirigenti i quali cessano dal servizio dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri competono - in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante - il trattamento pensionistico e l'indennità di fine servizio che sarebbero loro spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione, nonché l'indennità di ausiliaria<sup>12</sup>.

## **2.6. Effetti delle “finestre mobili” sul c.d. “esonero dal servizio”**

L'art. 72, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 112/2008<sup>13</sup> ha introdotto l'istituto del c.d. “esonero dal servizio”, stabilendo, in particolare, che:

- a. per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio, tra l'altro, presso le Amministrazioni statali può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio - non revocabile -

<sup>11</sup> Tale disposizione prevede che qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale del ruolo normale, eccedenze rispetto agli organici di legge, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate per i vari ruoli dal presente decreto. Nel caso in cui si determinino eccedenze in più ruoli non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione quadri, se colonnello, l'ufficiale di tali ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano. In tale ipotesi, l'eccedenza che si verifica nel ruolo normale è riassorbita per prima.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2145 del D.Lgs. n. 66/2010 e dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 69/2001, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento secondo il seguente ordine:

- a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
- b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
- c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
- d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

Ai sensi dell'art. 1821 del D.Lgs. n. 66/2010 al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, nella misura del 95%, oltre all'indennità integrativa speciale ed all'assegno per nucleo familiare, in misura intera. Il medesimo trattamento economico è attribuito altresì agli ufficiali in servizio permanente richiamati, a domanda, dall'aspettativa per riduzione dei quadri da parte del Comandante Generale della Guardia di finanza in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo.

<sup>12</sup> Cfr. art. 1873 (“Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri”) ed art. 1912 (“Ufficiali dirigenti cessati dall'aspettativa per riduzione dei quadri”) del “Codice dell'ordinamento militare”.

<sup>13</sup> Recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

deve essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare sia raggiunto il prescritto requisito minimo di anzianità contributiva (35 anni);

- b. l'Amministrazione ha la facoltà, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere tale richiesta di collocamento in posizione di "esonero dal servizio"<sup>14</sup>;
- c. all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito taluni indirizzi applicativi<sup>15</sup> in merito al suddetto istituto dell'"esonero dal servizio", al fine di favorire condotte omogenee da parte delle Pubbliche amministrazioni. In particolare, ha chiarito che:

- d. il collocamento in posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni, in cui il soggetto interessato non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l'Amministrazione ma percepisce un trattamento economico temporaneo e matura i contributi in misura intera;
- e. il periodo di esonero è utile ai fini della pensione nonché del trattamento di fine servizio. Pertanto, durante tale lasso temporale il versamento dei contributi agli enti previdenziali deve essere effettuato sulle retribuzioni che ciascun dipendente avrebbe percepito, per le voci in godimento, se avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa. Dovranno quindi essere aggiornate le basi di calcolo delle voci fisse e continuative negli importi rideterminati per effetto dei rinnovi contrattuali o dei miglioramenti retributivi nel frattempo intervenuti, mentre per la retribuzione accessoria variabile, in assenza di prestazione di servizio, non potrà che farsi riferimento agli importi presi in considerazione per la determinazione del trattamento temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio. In merito l'INPDAP<sup>16</sup> ha:
  - (1) precisato che gli oneri contributivi devono essere quantificati sulla retribuzione virtuale, calcolata per intero, corrispondente a quella spettante al lavoratore nell'ipotesi di permanenza in servizio;
  - (2) individuato, tra l'altro, quale componente della suddetta retribuzione virtuale da considerare quale base imponibile contributiva ai fini pensionistici il

<sup>14</sup> Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il personale "esonero" svolga in modo continuativo ed esclusivo nell'ambito delle organizzazioni previste (onlus, associazioni di promozione sociale, ecc.) attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata al 70%. Tale trattamento economico temporaneo è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione di appartenenza.

<sup>15</sup> Cfr. circolare in data 20 ottobre 2008, n. 10 concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - art. 72 - "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo".

<sup>16</sup> Cfr. circolari in data 4 marzo 2009, n. 5 e in data 29 dicembre 2009, n. 27, entrambe aventi ad oggetto "Art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133. Esonero dal servizio: riflessi contributivi, del trattamento di quiescenza e di previdenza".

trattamento fondamentale (di natura variabile) corrispondente alla retribuzione percepita dal dipendente all'atto del collocamento in esonero, da rivalutare per effetto dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti retributivi che intervengono nei periodi successivi al collocamento medesimo;

- f. la richiesta di esonero non è revocabile, sicché il dipendente rimane vincolato alla volontà espressa. Inoltre, una volta disposto l'esonero, l'Amministrazione non può consentire che il soggetto ritorni in servizio per riprendere l'attività, eventualmente al fine di raggiungere il limite di età;
- g. al termine del periodo di esonero il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato, se fosse rimasto in servizio, sia a seguito del raggiungimento del limite di età (da individuare nelle disposizioni che disciplinano lo specifico rapporto di lavoro o di impiego) sia in presenza dell'anzianità contributiva di 40 anni, in base alla quale è possibile conseguire il trattamento di pensione indipendentemente dall'età anagrafica.

L'art. 2231 del "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato, con funzione ricognitiva, l'applicazione al personale militare delle previsioni di cui all'art. 72, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 112/2008.

Da ultimo, l'art. 2, comma 53, del decreto-legge n. 225/2010 (c.d. "decreto mille proroghe"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10/2011, ha disposto la proroga fino al 2014 della possibilità per il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato di fruire di tale istituto.

Al riguardo - alla luce dell'introduzione del sistema delle "finestre mobili" e tenuto conto, in particolare, della durata quinquennale dell'esonero nonché della continuità tra trattamento economico di esonero e trattamento pensionistico - il personale del Corpo potrà essere collocato in detta posizione solo qualora in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

## **2.7. Altre disposizioni in materia pensionistica**

L'art. 12 del decreto-legge n. 78/2010, inoltre:

- a. al comma 12-*quater*, contempla l'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico anche del personale del Comparto "Sicurezza-Difesa", secondo i criteri indicati nei relativi commi 12-*bis* e 12-*ter* e mediante apposito decreto direttoriale da emanarsi secondo le modalità stabilite dal citato comma 12-*bis*.

In particolare:

- (1) il comma 12-*bis*, dispone - nel dare attuazione alla disciplina sull'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, di cui all'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge n.78/2009<sup>17</sup> - l'aggiornamento con cadenza triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dei requisiti anagrafici per l'accesso ai

<sup>17</sup> L'art. 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge n.78/2009 (recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102/2009, ha previsto per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, che - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico debbano essere adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti.

trattamenti pensionistici, al fine di adeguarli agli "incrementi della speranza di vita". Tale aggiornamento sarà effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter, mediante decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

(2) il comma 12-ter, stabilisce, tra l'altro:

(a) l'obbligo per l'ISTAT - a decorrere dal 2013 - di rendere disponibile, entro il 30 giugno di ciascun anno, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

(b) che, in sede di prima applicazione, l'aggiornamento *sub* (1) non potrà in ogni caso superare i 3 mesi, mentre il secondo adeguamento sarà effettuato, derogando alla suddetta periodicità triennale, con decorrenza 1° gennaio 2019;

b. al comma 12-sexies, nel prevedere l'elevazione a 65 anni - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - del requisito anagrafico necessario per l'accesso delle lavoratrici del pubblico impiego alla pensione di vecchiaia<sup>18</sup>, esclude dal relativo ambito applicativo il personale femminile delle Forze armate e di polizia, per il quale resta ferma la disciplina recata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/1997<sup>19</sup>.

## **2.8. Indicazioni di natura procedurale**

### **2.8.1. Collocamento in congedo per limiti di età**

Il competente Comando Regionale o equiparato<sup>20</sup>, con il supporto del dipendente Ente amministrativo, provvederà a:

a. verificare, con congruo anticipo, il possesso dei requisiti previsti, alla data della cessazione dal servizio del militare per limiti di età, per il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base a quanto *sub* 2.3.;

<sup>18</sup> La *ratio* della norma è da individuarsi nella necessità di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008 (causa 46/07), emessa a seguito della procedura di infrazione avviata nel luglio 2005 dalla Commissione europea. Con tale sentenza la Corte ha condannato l'Italia per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne. Nell'avviare la procedura di infrazione, la Commissione europea ha sostenuto che il regime gestito dall'INPDAP è un regime c.d. "professionale" al quale si applicano la direttiva 86/378/CEE nonché l'articolo 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), i quali vietano qualsiasi discriminazione retributiva in base al sesso. Conseguentemente, il sistema pensionistico definito in Italia per il pubblico impiego è stato ritenuto un regime discriminatorio in quanto prevede che l'età pensionabile sia di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.

<sup>19</sup> Tale disposizione ha elevato a 60 anni il limite di età per la cessazione dal servizio per il personale, tra l'altro, delle Forze armate e di polizia.

<sup>20</sup> Sarà cura dei Comandi Interregionali ed equiparati provvedere a tale adempimento per il personale ufficiali in forza agli stessi, con il supporto dell'Ente amministrativo alla sede.

- b. comunicare all'interessato, nell'ipotesi di differimento della pensione ai sensi del citato art. 12 comma 1, la relativa data di decorrenza del trattamento di quiescenza.

Il militare dovrà presentare il modello di domanda 1/A<sup>21</sup> (all.1) e - ove soggetto all'istituto delle "finestre mobili" - compilare il relativo quadro 5 al fine di esercitare l'opzione tra:

- c. il prolungamento del servizio fino al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico;
- d. la cessazione dal servizio, con differimento del diritto al trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito contributivo.

Il competente Comando<sup>22</sup> provvederà a disporre la cessazione dal servizio del militare, tenendo presente che, in caso di prolungamento del servizio, la data di collocamento in congedo coinciderà con quella di decorrenza del trattamento pensionistico.

Qualora al militare risulti applicabile la disciplina delle "finestre mobili" ed abbia già presentato istanza per il collocamento in congedo per limiti di età utilizzando il pregresso modello 1/A, il competente Comando Regionale o equiparato inviterà l'interessato a produrre un'ulteriore istanza avvalendosi del nuovo modello 1/A (cit.all.1), al fine di consentirgli l'esercizio della predetta opzione.

### **2.8.2. Collocamento in congedo a domanda**

Il militare che intenda accedere al pensionamento di anzianità dovrà presentare il modello di domanda 1/B<sup>23</sup> (all.2) e - ove soggetto all'istituto delle "finestre mobili" - compilare il relativo quadro 4, nel caso in cui chieda di cessare, comunque, dal servizio senza attendere il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso al predetto trattamento pensionistico.

I Comandi Regionali o equiparati<sup>24</sup>, ricevuta l'istanza, provvederanno a verificare:

- a. l'assenza di cause ostative all'accoglimento;
- b. il possesso dei necessari requisiti anagrafici e/o contributivi (anche previo parere dell'Ente amministrativo), verificando altresì la data di maturazione del diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza alla luce di quanto *sub* 2.4..

Qualora al militare risulti applicabile la disciplina delle "finestre mobili", il competente Comando Regionale o equiparato ne darà comunicazione allo stesso al fine di consentirgli di valutare:

<sup>21</sup> Tale modello sostituisce il modello 1/A di cui alla circolare n. 318080/2003 del 26 settembre 2003 del Comando Generale - Servizio Amministrativo - III Divisione.

<sup>22</sup> Per la categoria ufficiali, si rammenta la necessità di inviare le domande di collocamento in congedo, al Comando Generale - I Reparto/Ufficio Personale Ufficiali, con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dal servizio, al fine di renderne possibile la regolare e tempestiva definizione.

<sup>23</sup> Tale modello sostituisce il modello 1/B di cui alla circolare n. 318080/2003 del 26 settembre 2003 del Comando Generale - Servizio Amministrativo - III Divisione.

<sup>24</sup> Sarà cura dei Comandi Interregionali ed equiparati provvedere a tale adempimento per il personale ufficiali in forza agli stessi, con il supporto dell'Ente amministrativo alla sede.

- c. la revoca della domanda di congedo;
- d. la presentazione di un'ulteriore istanza avvalendosi del nuovo modello 1/B (cit.all.2), nella quale l'interessato potrà manifestare la volontà di essere collocato comunque in congedo conseguendo il diritto alla decorrenza al trattamento di quiescenza una volta decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di anzianità.

All'esito della scelta operata dal militare interessato il competente Comando<sup>25</sup> provvederà a disporre la cessazione dal servizio del militare.

Sul punto, si richiamano le disposizioni recate dall'art. 59, comma 21, della legge n. 449/1997<sup>26</sup>, le quali prevedono che:

- e. le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della Pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di 12 mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento;
- f. il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

In particolare, ai sensi della circolare del VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza n. 299866 del 14 settembre 2009, tali domande dovranno essere presentate con almeno 7 mesi di anticipo rispetto alla data indicata per l'accesso al pensionamento.

### **3. INTERVENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO**

Come anticipato in premessa, il Legislatore - all'articolo 12, commi 7, 8 e 10, del decreto-legge n. 78/2010 - ha introdotto rilevanti innovazioni anche in materia di trattamento di fine servizio, illustrate dall'INPDAP nella circolare in data 8 ottobre 2010, n. 17<sup>27</sup>.

#### **3.1. Indennità di fine servizio ed eventuale rateizzazione del pagamento (art. 12, commi 7 e 8)**

L'art. 12, commi 7 e 8, modifica le modalità di corresponsione dell'indennità di fine servizio (T.F.S.). In particolare, il riconoscimento di tale indennità è effettuato dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010 (31 maggio 2010):

- a. in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- b. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro

<sup>25</sup> Per la categoria ufficiali, si rammenta la necessità di inviare le domande di collocamento in congedo, corredate dai pareri della linea gerarchica, al Comando Generale - I Reparto/Ufficio Personale Ufficiali, con congruo anticipo rispetto alla decorrenza richiesta dagli interessati, al fine di renderne possibile la regolare e tempestiva definizione.

<sup>26</sup> Recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

<sup>27</sup> Concernente "Art. 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 - Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto".

ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

- c. in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro: in tale ipotesi, il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza del diritto al pagamento del T.F.S. ovvero del relativo primo importo annuale, con conseguente corresponsione del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo 12 mesi e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

### **3.2. Trattamento di fine servizio e modifiche al sistema di calcolo (art. 12, comma 10)**

L'articolo 12, comma 10, stabilisce che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il calcolo del trattamento di fine servizio (T.F.S.) del personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la Guardia di finanza, si effettua secondo le regole previste dall'art. 2120<sup>28</sup> del codice civile, concernente il trattamento di fine rapporto, con applicazione dell'aliquota del 6,91%.

In particolare, le nuove modalità di determinazione dell'indennità di buonuscita (T.F.S.) sono le seguenti:

- a. il computo della "prima quota", relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato, continuando ad applicarsi le norme contenute nel D.P.R. n. 1032/1973<sup>29</sup> che individuano quale base di calcolo, ai fini dell'indennità di buonuscita, la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento in congedo (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale);
- b. il calcolo della "seconda quota", a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, deve effettuarsi attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile ai fini del T.F.S. per ciascun anno di servizio. L'importo derivante da questo computo sarà rivalutato ai sensi dell'articolo 2120, comma 4, del codice civile.

Le nuove modalità di calcolo - come precisato dall'INPDAP nella citata circolare n. 17/2010 - non mutano la natura delle prestazioni in esame che rimangono trattamenti di fine servizio. Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento restano le medesime già considerate ai fini del trattamento di fine servizio.

<sup>28</sup> Recante "Disciplina del trattamento di fine rapporto".

<sup>29</sup> Concernente "Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato".

#### 4. CONCLUSIONI


Tenuto conto dell'impatto innovativo della normativa in esame sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale della Guardia di finanza, si invitano i Reparti/Enti interessati a dare la massima diffusione della presente a tutto il personale nonché a prestare la massima attenzione nell'espletamento dei prescritti adempimenti di rispettiva competenza.

Il Comando Generale continuerà a svolgere ogni consentita azione nelle varie sedi istituzionali volta a salvaguardare appieno il trattamento pensionistico e previdenziale e le aspettative degli appartenenti al Corpo in stretta sinergia con le altre Amministrazioni del Comparto "Sicurezza-Difesa". Ciò anche alla luce dell'espresso riconoscimento del principio di specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia ai fini, tra l'altro, della tutela pensionistica e previdenziale del relativo personale da ultimo operato dall'art. 19 della legge n. 183/2010<sup>30</sup>.

Eventuali problematiche di carattere interpretativo e/o applicativo delle disposizioni in questione potranno essere rappresentate con la massima sollecitudine al VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza.

La presente circolare - che abroga, per ragioni di semplificazione della normativa interna, la precedente, preliminare direttiva n. 384981 in data 22 dicembre 2010 del Comando Generale/VI Reparto - è disponibile sul portale *intranet* del VI Reparto/Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza.

d'ordine  
IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. D. Michele Adinolfi)



<sup>30</sup> Recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".



di volere l'accredito delle somme spettanti nel:	
4)	<input type="checkbox"/> medesimo conto corrente utilizzato dall'Amministrazione per l'accreditamento delle competenze stipendiali;
	<input type="checkbox"/> conto corrente n. _____ acceso presso l'Istituto _____ Agenzia n. _____ IBAN _____.

\_\_\_\_\_

*località e data*

\_\_\_\_\_

*firma leggibile per esteso*

<p>Quadro da compilare esclusivamente qualora l'interessato raggiunga il proprio limite di età:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con maturazione del requisito contributivo minimo nel periodo compreso tra la data del raggiungimento del limite di età e i 12 mesi antecedenti tale evento;</li> <li>- senza avere maturato il requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità.</li> </ul>	
5)	<input type="checkbox"/> Il sottoscritto dichiara di voler permanere in servizio fino al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, che gli spetterà decorsi dodici mesi dalla data di maturazione del requisito minimo.
	<input type="checkbox"/> Il sottoscritto conferma la volontà di cessare dal servizio permanente per limiti di età, consapevole che conseguirà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi dodici mesi dalla data di maturazione del requisito minimo.
<p>_____</p> <p><i>firma leggibile per esteso</i></p>	

**Spazio riservato al Reparto/Ente di appartenenza del militare**

\_\_\_\_\_

*timbro lineare*

Dichiarazione presentata il \_\_\_\_\_ ed assunta a protocollo con n. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

*località e data*

(timbro tondo)

\_\_\_\_\_

*firma del Comandante del reparto/ente*

NOTE:

**(1)** Indicare per:

- il personale ufficiali, il ruolo (normale, aeronavale, speciale, tecnico-logistico-amministrativo) e la posizione di stato in servizio permanente (effettivo, a disposizione, sospeso dall'impiego, in aspettativa);
- il personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari unicamente il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

**(2)** Da compilare, da parte del personale ufficiali in servizio permanente effettivo, in aspettativa o sospeso dall'impiego mai valutato per l'avanzamento al grado superiore nel grado attualmente rivestito, contrassegnando, alternativamente, la casella che interessa.

**(3)** La norma è applicabile solo nel caso in cui il militare abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1994, un'anzianità di servizio utile di almeno 40 anni.

**(4)** Il militare, che ha richiesto di permanere in servizio fino alla data di conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, transita nella posizione di ausiliaria al termine di detto prolungamento.

COMANDO

OGGETTO: Collocamento in congedo a domanda.

*Grado, ruolo e posizione (1)    Cognome                      Nome                      matricola meccanografica*

AL COMANDO \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( )  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

1) di essere collocato in congedo a domanda con decorrenza dal \_\_\_\_\_

2)  di essere iscritto nella categoria dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 2229, comma 6, del D.Lgs. n. 66/2010, avendo prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. A tal riguardo, dichiara la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od altra Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 886, comma 1, e 992, comma 4, del medesimo decreto legislativo (2);

3)  l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 1863 del D.Lgs. n. 66/2010;

4) l'applicazione dell'art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995 - così come integrato dall'art. 59, comma 36, della legge n. 449/1997 - per l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale in base alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 324/1959 (3);

5) la liquidazione:  
a) dell'indennità di buonuscita da parte del Fondo Assistenza Finanziari (F.A.F.);  
b) del premio di previdenza per gli anni di iscrizione al Fondo di Previdenza o alla Cassa Ufficiali;  
c) delle entrate di cui all'art. 4 della legge n. 1326/1961.

**D I C H I A R A**  
sotto la propria responsabilità di

1) non lasciare all'atto del congedo debiti verso lo Stato, verso l'Amministrazione e verso terzi;

2) eleggere domicilio a \_\_\_\_\_ ( ), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_;

volere l'accredito delle somme spettanti nel:	
3)	<input type="checkbox"/> medesimo conto corrente utilizzato dall'Amministrazione per l'accreditamento delle competenze stipendiali;
	<input type="checkbox"/> conto corrente n. _____ acceso presso l'Istituto _____ Agenzia n. _____ IBAN _____.

\_\_\_\_\_

*località e data*

\_\_\_\_\_

*firma leggibile per esteso*

4)	<p>Quadro da sottoscrivere esclusivamente dal militare che non abbia maturato al 31 dicembre 2010 i requisiti minimi per la pensione di anzianità, ma intenda cessare dal servizio senza attendere il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione di detti requisiti.</p> <p>Il sottoscritto conferma la volontà di cessare dal servizio a decorrere dalla data prescelta, consapevole che conseguirà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;"><i>firma leggibile per esteso</i></p>
----	---

**Spazio riservato al Reparto/Ente di appartenenza del militare**

\_\_\_\_\_

*timbro lineare*

Dichiarazione presentata il \_\_\_\_\_ ed assunta a protocollo con n. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

*località e data*

(timbro tondo)

\_\_\_\_\_

*firma del Comandante del reparto/ente*

NOTE:

- (1) Indicare per:
  - il personale ufficiali, il ruolo (normale, aeronavale, speciale, tecnico-logistico-amministrativo) e la posizione di stato in servizio permanente (effettivo, a disposizione, sospeso dall'impiego, in aspettativa);
  - il personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari unicamente il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.
- (2) Il collocamento in ausiliaria a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo è, allo stato, previsto fino al 31 dicembre 2011.
- (3) La norma è applicabile solo nel caso in cui il militare abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1994, un'anzianità di servizio utile di almeno 40 anni.